



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Prot. n. 3299/2017

Ordinanza n. 76 del 07/07/2017

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per lo sgombero degli accampamenti abusivi per motivi igienico sanitari.

IL SINDACO

- Premesso che in data 06/07/2017 è stato rilevato l'insediamento di un accampamento di nomadi non autorizzato composto da n. 4 roulotte nell'ambito del perimetro dell'area adiacente la Stazione Ferroviaria di Canetra di Castel Sant'Angelo;
- Rilevato che l'accampamento abusivo si trova nei pressi di uno degli incroci principali del paese;
- Considerato che l'area occupata, solo parzialmente attrezzata ma al momento non funzionante, non consente insediamenti di camper o roulotte per assenza di servizi igienici nonché di servizi e strutture per raccolta dei rifiuti ecc.);
- Ritenuto che i rifiuti, anche organici, prodotti dalle persone che compongono l'insediamento, rendono l'area in questione priva di ogni requisito igienico/sanitario, causando potenziale pericolo per le famiglie e per i bambini che frequentano il limitrofo impianto sportivo;
- Rilevato che la permanenza dell'accampamento procura un notevole degrado ambientale, causando danno all'area circostante;
- Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana;
- Visto l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale recita testualmente che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della Comunità Locale;
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008 e s.m.e i.;
- Vista la Legge 15 luglio 2009 n. 94 e s.m. e i.;

ORDINA

1. L'allontanamento dall'area sopra indicata, e comunque dal territorio comunale, degli insediamenti non autorizzati, entro il termine perentorio di 12 (dodici) ore dalla notificazione della presente ordinanza;
2. Il ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni antecedenti l'insediamento abusivo a carico degli occupanti, non autorizzati, delle aree pubbliche;

AVVERTE

Che la non ottemperanza alla fatta ingiunzione, nel termine stabilito, comporterà, ai sensi di legge, la rimozione coattiva con l'impiego della Forza Pubblica;

Il mancato adempimento del predetto obbligo sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria a norma del combinato disposto dall'art. 7-bis 1° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 3, comma 6 della Legge 15 luglio 1009, n. 94.

L'inosservanza degli ordini contenuti nel presente provvedimento verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale e l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi, effettuato dall'Amministrazione, comporterà l'addebito di spese ai trasgressori.

DISPONE

che la Polizia Locale provveda alla notifica del presente provvedimento e ne curi l'esecuzione in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri della Stazione di Cittaducale.

Copia dell'ordinanza dovrà essere trasmessa alla Prefettura di Rieti ed alla Stazione dei Carabinieri di Cittaducale per gli aspetti di specifica competenza e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune.

A norma dell'articolo 3, comma 4 e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della Polizia Municipale Dott.ssa Sonia Salvi.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

Contro la presente ordinanza, per incompetenza, eccesso di potere o violazioni di Legge è ammesso:

- ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 gg.;
- oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Castel Sant'Angelo, li 07/07/2017

Il Sindaco
Luigi Taddei



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO Provincia di Rieti	
Cron.	<u>233</u>
Publicato dal	<u>07.07.2017</u>
al <u>06.08.2017</u> per giorni <u>30</u>	
consecutivi.	IL MESSO

